

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 13/2023-2024 PROPOSTO DALLA ASD
BASKET CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1983 del
5.2.2024 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 516.**

visto il reclamo proposto dalla **BASKET CBC SHOW CAMP BASKETSCHOOL** avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. N. 1983 del 5.2.2024 del Giudice Sportivo Regionale n. 516 con cui, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni:

Ammenda di €. 160,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per minacce collettive e frequenti e per circostanza aggravante speciale per offese e minacce a connotazione omofoba [art. 27,4b, RG rec, Art. 27,5bd RG, art.28,3 RG];

Ammenda di €. 50,00 per mancata designazione del dirigente accompagnatore o mancata designazione o mancato parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri e agli Ufficiali di campo [art. 38, 1f RG];

Luca Castiglioni ammonizione per proteste avverso decisioni arbitrali [art.32,1° RG] a fine partita.

La reclamante, con comunicazione del 10.2.24, ha proposto l'impugnazione e, contestualmente, ha chiesto di avere la copia del rapporto arbitrale che le è stato trasmesso dalla Federazione in data 12.2.24; successivamente, la reclamante ha integrato i motivi di impugnazione in data 14.2.24.

La Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 19.2.24 ore 12.30. In tale udienza sono comparsi per la società reclamante il sig. Andrea Arnese, nonché il sig. Walter Pirovano, addetto agli arbitri, i tesserati Umberto Viganò e Luca Castiglioni e il secondo assistente Alessandro Priuli.

La società reclamante si è integralmente riportata al ricorso negando l'intervenuta invasione di campo e ammettendo gli insulti alla coppia arbitrale, provvedimento questo non è stato oggetto di impugnazione; inoltre, i tesserati Viganò e Priuli hanno confermato di aver accompagnato personalmente il tesserato Castiglioni davanti la porta degli arbitri per chiedere spiegazioni a fine partita.

La Corte si è riservata e, successivamente, a scioglimento della riserva ha disposto un supplemento istruttorio, sentendo a chiarimenti entrambi gli arbitri.

Il primo arbitro ha confermato l'invasione di campo posta in essere da due ragazzini di circa 15 anni che facevano parte del gruppo che per tutta la partita ha rivolto insulti alla coppia arbitrale.

Più precisamente, il primo arbitro ha dichiarato che i referenti, mentre stavano uscendo dal campo per accedere alla porta che da ingresso agli spogliatoi, sono stati raggiunti da due ragazzini che scendendo dalla tribuna sono entrati in campo e hanno allungato loro la mano per complimentarsi sarcasticamente della conduzione arbitrale.

Orbene, ammesso che sia veritiero quanto affermato dalla società reclamante -peraltro non confermato dagli arbitri- e cioè che l'invasione sarebbe stata perpetrata dai ragazzini per giocare a basket dopo aver estratto i palloni dalla cesta, resta il fatto che due di loro hanno attraversato il campo fare il gesto di scherno (tendere la mano per complimentarsi) alla coppia arbitrale.

L'ingresso in campo di due (2) soggetti quando ancora non sono usciti tutti i giocatori e gli arbitri dal campo si configura come una vera e propria invasione, non potendo tal ingresso, non autorizzato, configurarsi come un 'invasione pacifica perché non tutti atleti e gli arbitri avevano già abbandonato il terreno da gioco.

La pena minima edittale per l'invasione commessa da due o più persone è pari a due giornate; tuttavia, nel caso di specie, la Corte, considerata la particolare tenuità del fatto, ritiene di dover applicare l'attenuante di cui al 4° comma dell'art. 21 RG e, per l'effetto, riduce a una (1) giornata la squalifica del campo commutata in ammenda di €. 200,00.

La sanzione dell'ammenda di €. 50,00 comminata perché l'addetto agli arbitri della società reclamante non avrebbe assolto ai propri doveri appare sproporzionata considerato che:

- gli arbitri hanno confermato quando indicato dalla Società reclamante in ricorso (e cioè che l'addetto agli arbitri ha chiesto ai referenti le chiavi per aprire le valvole dell'acqua per consentire loro di fare la doccia calda);
- dal supplemento istruttorio non è emersa alcuna specifica richiesta degli arbitri di esser accompagnati alla porta degli spogliatoi e non sono emersi problematiche di alcun tipo problemi di ordine pubblico;
- il tesserato Castiglioni che attendeva i referenti davanti la loro porta degli spogliatoi non era accompagnato da due soggetti del pubblico, ma da due tesserati della reclamante (Viganò e Priuli);

- i toni della protesta del tesserato Castiglioni sono rimasti del tutto civili. Da ultimo va infine, confermata l'ammonizione comminata al tesserato Luca Castiglioni perché gli arbitri hanno confermato che trattavasi più di una protesta e non una richiesta di spiegazioni. Il reclamo merita quindi di esser accolto nei limiti di quanto sopra indicato.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ammenda di €. 50,00 comminata alla reclamante per il mancato e/o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli Arbitri;

riduce da due (2) giornate a una (1) giornata la squalifica del campo della Reclamante, commutata in ammenda di Euro 200,00;

conferma nel resto tutte le restanti altre decisioni assunte dal Giudice sportivo di 1° grado.

Dispone, altresì, l'incameramento del 65% del contributo e ordina la restituzione del restante 35% alla Società Reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.